

A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione della Commissione 7 ottobre 2009, la ricorrente solleva tre motivi vertenti:

— su una violazione delle norme di diritto applicabili alla solidarietà, in quanto la Commissione avrebbe reso solidalmente responsabili della stessa violazione due imprese che essa non avrebbe potuto considerare individualmente e autonomamente responsabili, in modo diretto e formale, dell'infrazione;

— su una violazione dell'art. 296 TFUE, in quanto la decisione impugnata sarebbe viziata da:

una motivazione insufficiente in merito all'esistenza di un pregiudizio al commercio tra Stati membri;

un difetto di motivazione quanto all'asserto della Commissione secondo cui la Alstom non sarebbe riuscita a capovolgere la presunzione di responsabilità della società madre per quanto riguarda gli atti della sua controllata e non avrebbe dimostrato l'autonomia della controllata;

una contraddizione tra i motivi relativi alla responsabilità cumulativa della Alstom e della Alstom T&D SA;

— su una violazione dell'art. 101 TFUE in rapporto alle disposizioni relative all'imputabilità alle società madri delle infrazioni commesse dalle loro controllate, in quanto la Commissione si sarebbe basata su una giurisprudenza che viola il diritto dell'Unione europea e deve pertanto essere tralasciata per aver creato, in via pretoria, un principio di presunzione irrefragabile, basata non sull'autonomia o sul comportamento sul mercato, bensì sui nessi economici, giuridici e organizzativi, che costituiscono caratteristiche generiche inerenti a qualsiasi gruppo di società.

A sostegno alla sua domanda di annullamento della decisione del Contabile 10 dicembre 2009, la ricorrente solleva i seguenti motivi, vertenti:

— sul difetto della base giuridica, in quanto la decisione di respingere la domanda di costituzione di una garanzia finanziaria per la durata del procedimento di annullamento della decisione della Commissione 7 ottobre 2009 non sarebbe giuridicamente fondata né sul regolamento finanziario (CE, Euratom) del Consiglio, n. 1605/2002 ⁽¹⁾, né sul suo regolamento d'esecuzione (CE, Euratom) della Commissione, n. 2342/2002, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 ⁽²⁾;

— su una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, in quanto la decisione del Contabile deluderebbe le fondate speranze che la pratica anteriore della Commissione avrebbe fatto nascere;

— sulla violazione del principio di uguaglianza, in quanto il nuovo orientamento del Contabile della Commissione, senza previa misura di pubblicità né misure transitorie, porrebbe la

Alstom in una situazione diversa rispetto a quei debitori di ammende che avrebbero potuto costituire una garanzia finanziaria prima del detto cambio di orientamento;

— su una violazione dell'obbligo di correggere pubblicamente un errore d'interpretazione, qualora il Tribunale giudicasse che la prassi anteriore della Commissione non era conforme alla disciplina finanziaria applicabile.

⁽¹⁾ Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 7 agosto 2006, n. 1248, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 227, pag. 3).

Ricorso proposto il 23 dicembre 2009 — Toshiba/Commissione

(Causa T-519/09)

(2010/C 51/77)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Toshiba Corp. (rappresentanti: avv.ti J. MacLennan, Solicitor, A. Schulz, J. Jourdan e P. Berghe)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della Commissione europea, relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 CE (art. 101 TFUE) e dell'art. 53 SEE nel caso COMP/39.129 — Power Transformers, nella parte riguardante la ricorrente;

— annullare l'ammenda imposta alla ricorrente;

— in subordine, in caso di conferma totale o parziale della decisione contestata, ridurre l'ammenda imposta alla ricorrente;

— condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente per il presente procedimento;

— disporre ogni altra misura necessaria all'esecuzione della sentenza del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 7 ottobre 2009 (Caso n. COMP/39.129 — Power Transformers), per la parte in cui quest'ultima ha ritenuto che, partecipando alla ripartizione dei mercati attraverso un gentlemen's agreement tra produttori di trasformatori di potenza europei e giapponesi diretto a rispettare i mercati nazionali di ciascun produttore e ad ostacolare la vendita nei rispettivi mercati, la ricorrente fosse responsabile della violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE. In subordine, la ricorrente chiede la riduzione dell'ammenda impostale.

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce quattro motivi.

In primo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione non ha dimostrato l'esistenza di un gentlemen's agreement ovvero di qualsiasi accordo o pratica concordata tra produttori di trasformatori di potenza europei e giapponesi, né ha dimostrato la partecipazione della ricorrente a tali accordi.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha dimostrato la propria competenza per quanto riguarda l'asserito gentlemen's agreement, anche se l'esistenza di quest'ultimo fosse provata, *quod non*. Essa asserisce che un accordo siffatto, date le barriere molto alte all'accesso, non poteva avere un effetto immediato e sostanziale sulla concorrenza nell'Unione europea o un'influenza sui flussi di scambi tra gli Stati membri.

Nel suo terzo motivo, dedotto in subordine, la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore nello stabilire la durata della violazione e della partecipazione della ricorrente al riguardo. Essa afferma che la Commissione non ha dimostrato che alcuni incontri avevano un oggetto o un effetto anticoncorrenziale e che la ricorrente, partecipando ad essi, ha violato la normativa europea in materia di concorrenza.

In ulteriore subordine, la ricorrente, nel suo quarto motivo, sostiene che la Commissione è incorsa in errori di fatto e di diritto nel fissare l'importo di base della sua ammenda. In primo luogo, essa afferma che la Commissione ha errato nello scegliere l'anno di riferimento per calcolare il valore delle vendite della ricorrente, discostandosi così dalla metodologia indicata negli orientamenti per il calcolo delle ammende. Inoltre, secondo la ricorrente, la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione nell'ignorare le barriere molto alte all'accesso sul mercato europeo e nel supporre che la Toshiba potesse aver raggiunto sul mercato del SEE una quota di mercato pari alla sua quota di mercato mondiale. La ricorrente afferma altresì che la Commissione ha interpretato erroneamente il paragrafo 18 degli orientamenti per il calcolo delle ammende per giustificare la stima del valore delle vendite della ricorrente nel SEE sulla base delle sue vendite a livello mondiale, piuttosto che esaminare soltanto i mercati colpiti dall'asserita violazione. Di conseguenza, la ricorrente ritiene che l'ammenda impostale sia sproporzionata.

Ricorso proposto il 21 dicembre 2009 — Areva T&D/Commissione

(Causa T-521/09)

(2010/C 51/78)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Areva T&D SAS (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti A. Schild e C. Simphal)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione impugnata in quanto riguarda la Areva T&D SA; nonché

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso in esame, proposto dalla Areva T&D SAS è diretto all'annullamento della decisione della Commissione europea 7 ottobre 2009, C(2009) 7601 def., relativa ad una procedura d'applicazione dell'art. 81 CE (divenuto ormai art. 101 TFUE) e dell'art. 53 SEE — Caso COMP/39.129 — Trasformatori di potenza.

La ricorrente solleva quattro motivi a sostegno del suo ricorso di annullamento.

Il primo motivo riguarda la violazione dell'obbligo di motivazione previsto all'art. 296 TFUE. La ricorrente afferma che la Commissione non ha motivato la delega del suo potere sanzionatorio conseguente alla condanna in solido della Areva T&D SA, oltre che l'aggiunta di una ulteriore condizione alle condizioni espresse dalla comunicazione 19 febbraio 2002 ai fini del beneficio dell'immunità dall'ammenda.

Con il suo secondo motivo, la ricorrente contesta alla Commissione di aver violato l'art. 101, n. 1, TFUE e, in particolare, le norme giuridiche relative all'imputabilità delle violazioni del diritto della concorrenza. Secondo la ricorrente, la Commissione non poteva imputare alla Areva T&D SA la responsabilità di pratiche anticoncorrenziali anteriori alla cessione da parte della Alstom d'Alstom T&D SA. All'epoca dei fatti, la Alstom T&D SA non era infatti una società autonoma, bensì una società controllata dalla casa madre, la Alstom. Conseguentemente, la Commissione avrebbe dovuto ritenere, facendo applicazione dei principi relativi all'imputabilità delle infrazioni in caso di cessione d'impresa, che soltanto la società madre all'epoca dei fatti di cui trattasi, cioè nella fattispecie la Alstom, poteva essere considerata responsabile delle pratiche anticoncorrenziali anteriori alla cessione. La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione, ammettendo la responsabilità della Areva T&D SA, abbia violato i principi generali della certezza del diritto e della individualità e personalità della pena.